



AUTORITA' DI BACINO DELLA BASILICATA

COMITATO ISTITUZIONALE

Seduta del **26 MAR. 2001**

Delib. n. **05**

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO ISTITUZIONALE.

Relatore il Sig. **FILIPPO BUBBICO**

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Riunitosi il giorno **26 MAR. 2001** alle ore, nella sede dell'Autorità di Bacino con la presenza dei Sigg.:

				Pres.	Ass.
1 -	Filippo BUBBICO	Regione Basilicata	Presidente	X	
2 -	Felice AMADIO	Regione Puglia	Componente	X	
3 -	Aurelio MLSITI	Regione Calabria	"	X	
4 -	Vito SANTARSIERO	Provincia di Potenza	"	X	
5 -		Provincia di Matera	"		
6 -		Provincia di Bari	"		
7 -		Provincia di Taranto	"		
8 -	Mario MAIOLLO	Provincia di Cosenza	"	X	
9 -		Comitato dei Ministri	"		

Segretario il sig. **Mario MAIOLLO**
HA DECISO

quanto di seguito riportato in merito all'argomento segnato in oggetto (facciate interne).

DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

- Assunto impegno contabile n. sul Cap. Eserc. 20 per L.
- Assunto impegno sul bilancio pluriennale 20 sul Cap. Eserc. 20 per L.
- La liquidazione di L. sul Cap. Eserc. 20 rientra
nell'ambito dell'impegno assunto con delibera n. del

IL DIRIGENTE _____

VISTA la legge regionale 25/01/2001, n.2 "Costituzione dell'Autorità di Bacino della Basilicata";

VISTO il comma 4° art. 4 della Legge Regionale 2/2001 che prevede, nella prima adunanza del Comitato Istituzionale, l'approvazione del Regolamento per il suo funzionamento;

VISTO lo schema di regolamento allegato alla presente deliberazione;

RITENUTO il detto schema meritevole di approvazione;

Ad unanimità di voti;

D E L I B E R A

Di approvare, così come si approva, il regolamento di funzionamento del Comitato Istituzionale che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale.


Di trasmettere copia del presente atto alle Giunte Regionali di Puglia e Calabria;

Di pubblicare la presente deliberazione sul BUR della Basilicata;


Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nel presente provvedimento sono depositati presso la Segreteria dell'Autorità di Bacino della Basilicata

Del che è stato redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE
(Filippo Babbico)



Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa al B.U.R. in data
28-3-01 per la relativa pubblicazione.

L'impiegato addetto

.....

AUTORITA' DI BACINO DELLA BASILICATA

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO ISTITUZIONALE

Articolo 1

Finalità

1. Il presente Regolamento ha per oggetto le norme di autoregolamentazione del Comitato Istituzionale (nel seguito Comitato)

Articolo 2

Compiti del Comitato

1. Il Comitato svolge i compiti di cui all'art. 5, della legge regionale n. 2 del 25.01.2001.

Articolo 3

Sede del Comitato

1. Il Comitato ha sede presso la Segreteria Tecnico Operativa dell'Autorità di Bacino, ove dispone di locali e mezzi idonei allo svolgimento della sua attività.

Articolo 4

Composizione del Comitato

1. Il Comitato, ai sensi dell'art. 4, della legge regionale n. 2 del 25.01.2001, è composto da:
 - Presidente della Regione Basilicata o suo delegato;
 - Presidente della Regione Puglia o suo delegato;
 - Presidente della Regione Calabria o suo delegato;
 - Presidente della Provincia di Potenza o suo delegato;
 - Presidente della Provincia di Matera o suo delegato;
 - Presidente della Provincia di Bari o suo delegato;
 - Presidente della Provincia di Taranto o suo delegato;
 - Presidente della Provincia di Cosenza o suo delegato;

- Un Rappresentante del Comitato dei Ministri di cui all'art. 4 della legge n. 183/89;
 - Il Segretario Generale della Autorità di Bacino, con voto consultivo e con funzioni di Segretario.
2. Il Comitato è presieduto dal Presidente della Regione Basilicata o suo delegato. In caso di sua assenza è presieduto dal vice Presidente eletto.
 3. La eventuale delega di sostituzione dei Presidenti, deve essere comunicata all'atto del primo insediamento del Comitato.
 4. In relazione agli argomenti trattati, il Presidente invita alle adunanze, a titolo consultivo, i Sindaci dei comuni interessati ed i Presidenti delle Comunità montane e degli Enti Parco nazionale e regionali.

Articolo 5

Calendario delle adunanze

1. Il Comitato si riunisce con cadenza almeno mensile secondo un calendario annuale definito dal Comitato stesso entro il 31 ottobre di ogni anno; in presenza di particolari e giustificati motivi, il calendario può subire variazioni.
2. Per motivi particolari e/o di urgenza, su propria disposizione o su richiesta motivata di almeno tre componenti, il Presidente può convocare adunanze straordinarie. La convocazione dovrà avvenire secondo le modalità indicate nel successivo art.6 e riportare i nominativi dei componenti che hanno richiesto l'adunanza straordinaria nonché le relative motivazioni.

Articolo 6

Convocazione delle adunanze

1. Il Presidente dirama le convocazioni mediante ogni mezzo utile e con un anticipo di almeno 10 (dieci) giorni rispetto alla data in calendario.
2. in caso di particolare urgenza il tempo viene dimezzato.
3. Con la convocazione viene comunicato l'ordine del giorno accompagnato dalla relazione istruttoria redatta dalla Segreteria Tecnico-Operativa e l'eventuale parere del Comitato Tecnico sulle questioni da trattare.
4. in caso di inadempienza o di inattività il Rappresentante del Comitato dei Ministri di cui all'art. 4 della legge n. 183/89 procede alla convocazione del

Comitato ovvero promuove la procedura di cui all'art. 5, comma 3, del D. Ig.vo n. 112/98.

Articolo 7

Numero legale per la validità dell'adunanza e delle deliberazioni

1. Le adunanze del Comitato in sede deliberante sono valide se tenute con la partecipazione della metà più uno dei componenti.
2. Le deliberazioni del Comitato sono adottate a maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale quello del Presidente.
3. Le deliberazioni, in ogni caso, richiedono il voto favorevole del rappresentante della Regione che ha competenza territoriale prevalente con riferimento all'oggetto.

Articolo 8

Modalità di svolgimento dei lavori

1. Di ciascuna adunanza il Segretario redige apposito verbale. In detto verbale per ciascun argomento all'ordine del giorno viene specificato se la decisione è stata assunta all'unanimità o a maggioranza.
2. Per le esigenze di verbalizzazione possono essere utilizzate apparecchiature di registrazione.
3. All'inizio di ogni seduta viene posto in visione il verbale della seduta precedente. Se nel corso della adunanza non viene presentata alcuna osservazione il verbale si intende approvato.
4. Le eventuali osservazioni o richieste di modifica saranno oggetto di esame da parte del Comitato, il quale deciderà, motivando, il loro recepimento nel verbale o la loro reiezione.
5. I verbali sono resi esecutivi dalla firma del Presidente e del Segretario.

Articolo 9

Verbale delle adunanze

1. Di ciascuna adunanza il Segretario del Comitato redige apposito verbale.
2. Nel verbale, per ciascun punto all'ordine del giorno, viene specificato se la decisione del Comitato è stata assunta all'unanimità od a maggioranza.

3. Per le esigenze di verbalizzazione possono essere utilizzate apparecchiature di registrazione.
4. All'inizio di ciascuna riunione viene data lettura del verbale di quella precedente; se non viene presentata alcuna osservazione il verbale si intende approvato.
5. Le eventuali osservazioni o richieste di rettifiche saranno oggetto di esame da parte del Comitato, il quale deciderà, motivando, il loro recepimento nel verbale ovvero la loro reiezione.
6. I verbali sono resi esecutivi dalla firma del Presidente e del Segretario del Comitato.

Articolo 10

Pubblicità delle attività del Comitato

1. Di ciascun argomento deliberato viene a cura del Segretario assunta apposito atto deliberativo.
2. Se l'argomento è relativo a Regolamenti, incarichi e a Piani e/o programmi di cui al Titolo III della legge regionale n. 2/2001 la deliberazione viene pubblicata per intero sul B.U.R., per tutti gli altri argomenti si provvede alla pubblicazione per stralci.

Articolo 11

Entrata in vigore

1. Le norme del presente Regolamento entrano in vigore dopo l'approvazione del Comitato Istituzionale.

Approvato dal Comitato istituzionale nella seduta del con deliberazione n.

Il Segretario